**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA 24 aprile 2020

**Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione**

**all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza**

**di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n.**

**669). (20A02356)**

*(GU n.109 del 28-4-2020)*

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in

particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di

protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti

virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione

civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.

635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22

febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio

2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.

643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8

marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651

del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo

2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658 del

29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 680 del 5 aprile 2020,

numeri 663 e 664 del 18 aprile 2020 e numeri 865, 666 e 667 del 22

aprile 2020, recanti: «Ulteriori interventi urgenti di protezione

civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali

trasmissibili»;

Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19»;

Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.

11, del 9 marzo 2020, n. 14, recanti «Misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure

urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per

le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche'

interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini

amministrativi e processuali»;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo

2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1°

aprile e 10 aprile 2020, concernenti disposizioni attuative del

citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 13 del 2020;

Visto l'art. 2, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 13

agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori misure urgenti per la

stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo», che dispone che i

pagamenti per cassa delle pubbliche amministrazioni, anche locali,

non possono, comunque, superare l'importo di mille euro;

Viste le richieste dell'Associazione nazionale comuni italiani del

22 e del 23 aprile 2020, con le quali si rappresenta la necessita' di

superare il limite di importo sopra richiamato per i pagamenti per

cassa degli enti locali in favore dei soggetti appartenenti alle

categorie piu' deboli per i quali non e' possibile accreditare le

somme loro dovute in quanto non possiedono conti correnti o altri

strumenti associati a un codice IBAN, al fine di limitare i rischi di

contagio da COVID-19, riducendo il numero degli spostamenti dei

predetti soggetti presso gli Uffici comunali per i medesimi pagamenti

o per recarsi presso gli sportelli bancari e/o postali per aprire un

conto corrente ed ottenere l'IBAN o altri strumenti similari;

Ravvisata la necessita' di consentire ai suindicati soggetti di

poter riscuotere le somme spettanti per cassa oltre il limite

previsto dall'art. 2, comma 4-ter, lettera b), del richiamato

decreto-legge n. 138 del 2011, al fine di ridurre ulteriormente

l'esposizione al rischio di contagio da COVID-19;

Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni e

delle province autonome;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

Misure in favore della popolazione

1. In relazione alla grave situazione di emergenza di cui alla

delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 citata in

premessa, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4-ter

del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i comuni

possono effettuare i pagamenti per cassa mediante contanti o assegno

circolare in favore dei soggetti appartenenti alle categorie piu'

deboli per i quali non e' possibile accreditare le somme loro dovute

in quanto non possiedono conti correnti o altri strumenti associati a

un codice IBAN, e comunque in misura non superiore all'importo di

tremila euro.

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2020

Il Capo del Dipartimento: Borrelli